

**Notifica via PEC e duplicati, copie informatiche, e formati di firme digitali**  
**Brevi note di commento a Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 07/12/2023, n. 34348**

**di Riccardo Berti**

Con l'ordinanza in esame la Corte di Cassazione si addentra nelle problematiche e nelle conseguenze che si possono verificare nel caso di notifica via PEC, tra duplicati, copie informatiche, e formati di firme digitali.

Nella fattispecie si trattava di determinare la decorrenza del termine breve per spiegare appello in caso di doppia notifica della sentenza, con una prima notifica effettuata via PEC ed una seconda notifica effettuata in cartaceo.

Dalla validità della prima notifica discende la tardività dell'impugnazione, affermata dalla Corte d'Appello di Bari nonostante alcune irregolarità della notifica via PEC.

La Cassazione, affrontando la questione, conferma la tesi della Corte d'Appello e la tardività del gravame, sulla base di argomentazioni che però risultano solo in parte condivisibili.

In primo luogo, la Suprema Corte afferma che l'atto notificato via PEC era una copia scansionata della sentenza di primo grado e che, per l'effetto, non si potrebbe trattare di "duplicato informatico" di un documento nativo digitale.

*Precisa la Corte che "il "duplicato informatico", come si evince dal D.L. n. 179 del 2012, art. 1, lett. i) quinquies e art. 16 bis, comma 9-bis consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario e la cui corrispondenza con quest'ultimo non emerge dall'uso di segni grafici - la firma digitale è infatti una sottoscrizione in "bit" la cui apposizione, presente nel "file", è invisibile sull'atto analogico cartaceo - ma dall'uso di programmi che consentono di verificare e confrontare l'impronta del "file" originario con il duplicato)"*

La Cassazione, ragionando in questo modo, sembra però escludere che sia possibile estrarre duplicati informatici da atti cartacei *tout court*. In realtà il discrimine va tracciato in relazione a chi ha proceduto alla scansione, se si tratta del legale il ragionamento della Cassazione regge, ma se invece si tratta del cancelliere ed il documento estratto dal difensore era presente nel fascicolo telematico, allora il ragionamento della Suprema Corte non regge essendo ben possibile per il legale estrarre un duplicato informatico del provvedimento presente nel fascicolo informatico e verificarne in seguito la corrispondenza bit a bit al corrispondente provvedimento conservato nel medesimo fascicolo.

La norma civilistica (art. 196 *octies* disp. att. c.p.c. così come, in parallelo, dispone l'art. 25 bis D.Lgs. 546/92 per gli atti nei fascicoli telematici delle Corti di Giustizia Tributarie) àncora la "qualifica" di originale di atti e provvedimenti alla loro semplice presenza nel fascicolo informatico

(scansionati o nativi digitali, se sono presenti nel fascicolo equivalgono all'originale) e il duplicato, è tale se conforme bit a bit al file presente nel fascicolo telematico (che equivale all'originale per disposizione di legge).

Ulteriore affermazione non condivisibile della Suprema Corte è quella tesa a “salvare” la firma apposta dal notificante in relata, sottoscrizione effettuata però con modalità PAdES-Basic invece che nel prescritto formato PAdES-BES.

La Corte, trascurando il dettato normativo, arriva ad affermare che *“in tema di notificazione di una sentenza a mezzo PEC, è senz'altro valida la firma digitale in formato "PAdES", che significa PDF Basic, rispetto alla quale il formato "PAdES-BES" (o "PAdES" Part. 3) costituisce una mera variante avanzata che viene riconosciuta correttamente solo dalla versione 10 del software Adobe. Ne consegue, nella specie, che il procedimento notificatorio non è viziato da alcuna irregolarità quanto alla firma digitale della relata di notifica del difensore dell'attrice”*.

In realtà il formato PAdES-BES è una importante evoluzione del formato di firma PAdES-Basic e c'è un motivo se sia la normativa nazionale che quella comunitaria prescrivono l'utilizzo solo della prima e più evoluta modalità di sottoscrizione. Se oggi infatti è difficile pensare ad una alterazione di una firma PAdES-Basic, è evidente che l'evoluzione tecnologica potrebbe un domani consentire di alterare tali firme, firme che, paradossalmente, dovrebbero considerarsi comunque valide secondo l'orientamento espresso dalla Cassazione (che ignora il dettato normativo disposto dalle Specifiche Tecniche del Processo Civile Telematico, che prescrive la firma in formato “PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES” (art. 12 Provv. DGSIA del 16.04.2014)).

Se è ben vero che esiste una consolidata giurisprudenza amministrativa<sup>1</sup> che considera sanate per raggiungimento dello scopo le notifiche e/o i depositi firmati PAdES-Basic (ad esempio Cons. Stato, Sez. III, Sent., 05/02/2018, n. 744 e T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, Ordinanza, 31/01/2018, n. 673) una cosa è riconoscere la nullità derivante dalla sottoscrizione in formato non ammesso per poi sanarla, tutt'altra cosa invece è considerare equivalenti un formato di firma ammesso dalla normativa e un formato di firma invece non ammesso per specifica disposizione normativa.

Va evidenziato che invece la normativa tributaria (art. 10 delle Specifiche Tecniche DM 04.08.2015) non specifica la necessità di sottoscrizione con firma PAdES-BES, requisito che comunque si può dedurre dal coordinato normativo portato dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal Regolamento eIDAS<sup>2</sup>.

*Avv. Riccardo Berti*

---

<sup>1</sup> Il problema è noto nel rito amministrativo in quanto il processo amministrativo telematico è stato il primo ad ammettere, ed anzi prescrivere, la firma PAdES (ancora oggi necessaria per la firma del modulo di deposito). Proprio l'obbligo di firmare il modulo di deposito ha generato problemi in quanto alcune volte il software Acrobat Reader DC effettuava firme in formato PAdES-Basic invece che nel prescritto formato BES nonostante la corretta impostazione del software.

<sup>2</sup> È appena il caso di evidenziare come il problema sia facilmente evitabile con l'utilizzo dei software di firma più diffusi, che nemmeno includono, fra le opzioni di firma, il profilo PAdES-Basic, proponendo unicamente PAdES-BES e CAdES-BES.